



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 1 del 11.01.2024

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Art.-3 - Soggetto passivo

Art. 4 –Soggetti Responsabili degli obblighi tributari

Art. 5 - Tariffe

Art.6 – Esenzioni

Art. 7 – Destinazione delle risorse

Art. 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Art. 9– Versamenti

Art. 10 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 - Riscossione Coattiva

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Contenzioso

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito anche 446/97) per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (di seguito anche D. Lgs. 23/2011).

Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita a decorrere dal 01/01/2024 in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011.

2. L'imposta è corrisposta per il pernottamento nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Oliena, ossia:

A) Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettive ai sensi della L. R. n. 16 del 28/07/2017 art. 13 art. 21 e 21bis, distinte nelle seguenti tipologie:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

1. Albergo
2. Albergo residenziale
3. Albergo diffuso
4. Villaggio albergo
5. Albergo rurale

STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA:

6. Campeggi - Villaggi turistici

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

7. Case per ferie
8. Ostello della gioventù
9. Case ed appartamenti per vacanze (CA V)
10. Residence
11. Domos
12. Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
13. Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche

B) Le strutture di cui alla L.R. n. 11 dell'11.05.2015, art. 3:

14. Attività Agrituristiche.

3. L'imposta di soggiorno trova applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti per persona.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Oliena.

Art. 4– Soggetti Responsabili degli obblighi tributari

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. 96/2017.

Articolo 5 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii (di seguito anche Dlgs 267/00), entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Qualora la Giunta non approvi durante l'anno nuove misure d'imposta, si intendono confermate quelle approvate nell'anno precedente.

Art. 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-sanitarie-assistenziali presenti nel territorio;
 - c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Polizia Locale, alle Forze armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 - g) artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione;
 - h) i portatori di handicap, così come definito dall'art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, ivi compreso n. 1 accompagnatore;
 - i) gli studenti che alloggiano nelle strutture per motivi di studio;
2. Con Delibera della Giunta Comunale potranno essere disposte ulteriori esenzioni per comprovate esigenze.
3. Sono altresì esenti dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture di cui all'art. 1, eccedenti i primi 10 pernottamenti consecutivi.

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate al rilascio al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella quale saranno indicate le circostanze che danno diritto all'applicazione dell'esenzione. La documentazione dovrà essere conservata presso le strutture ricettive fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio della dichiarazione

Art. 7 – Destinazione delle risorse

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, ivi compresi arredi urbani, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il relativo gettito dovrà essere allocato nel bilancio di previsione dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1 e potranno essere oggetto di confronto fra l'Amministrazione e i portatori di interesse nei luoghi istituzionali deputati. Al fine di garantire la massima trasparenza, verrà pubblicata sul sito web dell'Ente l'elenco degli interventi finanziati mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

3. Qualora le previsioni legislative lo consentano, potranno essere previste specifiche agevolazioni tributarie a favore degli operatori del settore ricettivo. Termini, modalità e misura di tali agevolazioni saranno esplicitati con apposito atto.

Art. 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I soggetti indicati nell'art. 4 hanno l'obbligo di:

a) informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;

b) dichiarare, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre precedente, il numero di pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli che beneficiano di esenzione o di riduzione e le relative motivazioni. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente, versare nel conto corrente del Comune le somme riscosse. I termini di versamento indicati rappresentano la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento.

2. rendere la dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica e secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali..

3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art.9 – Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'art. 2, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.

2. Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Oliena, tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA, o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno comunicate e/o pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.olienu.it

3. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva trasmette ricevuta o identificativi di versamento al Comune, di quanto corrisposto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

Art. 10– Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 23 dicembre 2006 n. 296 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o suo delegato, può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

3. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla individuazione del funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'imposta di soggiorno.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte dei soggetti indicati nell'art. 2 bis del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal minimo del 100% al massimo del 200% dell'importo dovuto.

Art. 12 - Riscossione Coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente a norma di legge.

Art. 13- Rimborsi

1. Il soggetto passivo ed il gestore della struttura ricettiva, possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede comunque al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci/00.

Art. 14 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno, sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
2. Solamente per l'anno 2024, l'imposta decorrerà dal 1° marzo.